

Verbale assemblea soci

Associazione BELL'E' APS - Generazione Bellezza

del 28/09/2023

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di settembre alle ore 17:00, presso la sede, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione BELL'E' APS - Generazione Bellezza, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e integrazioni agli artt.10-13-18-19-20-21-36-37.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Musardo Gaetana, verbalizza la Sig.ra De Mitri Maria domenica.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n. otto soci su n. nove iscritti nel libro soci, i sigg. Mingolla Alfonso, Marinelli Cosimo, Musardo Gaetana Bernardetta, Venuto Pasquale, De Mitri Maria Domenica, Ragno Sergio, Caprino Fabio, De Lorenzis Pasquale Massimo, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

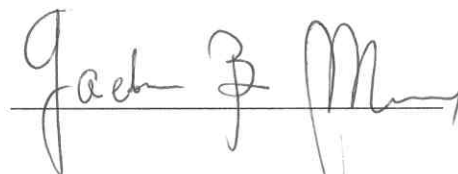
Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto all'oggetto.

Si dà lettura delle modifiche apportate allo Statuto, a conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato. L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017. Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto. Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Territoriale di Taranto

Atto registrato il 02/10/2023 serie 3 al n° 1540

ATTO ESENTE

mposte liquidate per € /// per n° /// anni



L'ADDETTO

Antonio BUGLIONE

firma su delega del Direttore Provinciale



Direzione provinciale di Taranto
Ufficio territoriale di Taranto

L'ADP

Ante

firmato su delega

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
" BELL'E' APS GenerAzione Bellezza"

Costituzione – Denominazione- Sede - Durata

Art.1. È costituita, nel numero di nove soci, l'Associazione denominata **"BELL'E' APS - GenerAzione Bellezza"**, con sede in San Giorgio Ionico alla Piazza San Giorgio n.14, quale Ente del Terzo Settore, in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'Associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione **"BELL'E' APS GenerAzione Bellezza"**, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, persegue il bene comune, concorre ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale favorendo l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e tende a valorizzare il potenziale di crescita e occupazione lavorativa.

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore indicate alle lettere: e, f, i, k, o, t, v, w, z.

- **(f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- **(i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- **(e)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- **(k)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- **(t)** organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- **(v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- **(z)** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- **(o)** attività commerciali, produttive, di educazione e in formazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale nei campi dello spettacolo, del turismo, della cultura, della tecnologia, della scienza, della tutela

dell'ambiente, del patrimonio immobiliare culturale e del paesaggio, e dell'arte culinaria e dello sport;

- **(w)** promozione e tutele dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n.53.

Art. 4. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, ma potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- a) Promuove ed organizza, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, artistiche in generale, e partecipa ad esse con i propri soci, collabora con Associazioni ed Istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità senza scopo di lucro, e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.
- b) Promuove e organizza attività turistiche di interesse generale e sociale sia in Italia che all'estero.
- c) Promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, borse di studio ed eventi nazionali e con organi dell'Unione Europea, nonché enti pubblici e privati.
- d) Promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale nel campo della musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia ed animazione, del benessere e la cura della persona, degli stili di vita sostenibili, collaborando anche con Università, enti di formazione e con tutte quelle strutture che possano richiedere il suo intervento e la sua collaborazione
- e) Promuove e valorizza le tradizioni popolari, il patrimonio culturale mobiliare e immobiliare
- f) Promuove e organizza attività editoriale, letteraria, e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci anche con strumenti informatici

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre collaborare con Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale ed internazionale di cui condivide finalità e metodi, mantenendo la propria autonomia.

L'Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati nazionali ed esteri.

In linea più generale può promuovere tutte le attività di cui all'art.5 del D.Lgs 117/2017.

L'Associazione potrà, inoltre, nei limiti previsti dalla legge, aprire e chiudere conti correnti bancari o di pagamento, effettuare operazioni mobiliari ed immobiliari, accettare finanziamenti, elargire contributi, contrarre mutui, assumere partecipazioni in società, associazioni, consorzi e cooperative.

Art. 5. L'Associazione può inoltre svolgere, in via secondaria e strumentale alle attività di interesse generale, altre attività come previsto dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.



Art.6. L'Associazione può organizzare raccolta fondi da destinare ad iniziative di sostegno, promosse direttamente o da terzi, a favore di persone o cose attinenti lo scopo associativo, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva come previsto dall'articolo 7 del Codice del Terzo Settore.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando:

- a) di voler partecipare alla vita associativa;
- b) di voler condividere gli scopi istituzionali;
- c) di accettare, senza riserve, lo Statuto;
- d) di rispettare i regolamenti interni.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal consiglio Direttivo.

Art. 8. Per divenire socio ordinario occorre presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. L'esame ed il conseguente accoglimento della domanda sono demandati alla competenza dell'Organo Amministrativo.

L'adesione del Socio è annotata nel libro Soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 10. I soci si distinguono in:

1. **Soci (associati) fondatori**
2. **Soci (associati) ordinari**

- **Sono Soci fondatori** coloro che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione.
- **Sono Soci ordinari** sono coloro i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione dalla parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione.

Diritti e doveri dei Soci

Art. 11. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative sono uniformi per tutti gli associati.

Fra gli associati, siano essi fondatori o ordinari, esiste parità di diritti e di doveri.

I soci hanno il diritto di

- essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione,
- di partecipare con diritto di voto alle assemblee, all'approvazione dei bilanci, ogni socio ha un voto;
- di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate;
- di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente;
- di recedere dall'appartenenza all'Associazione con preavviso scritto inviato al Consiglio Direttivo. La recessione ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

La quota associativa è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in

caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente, non è rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di

- rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.
- Mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione
- Versare la quota associativa

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualifica di socio

Art. 12. La qualifica di associato si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso,
- c) per morosità nel pagamento della quota associativa, oltre i due anni,
- d) per espulsione

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'espulsione dell'Associato per gravi motivi derivanti da:

- contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione;
- comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori;
- per inadempienza prolungata;
- disinteresse nei confronti delle attività dell'associazione.

I soci espulsi potranno contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) fare ricorso all'Assemblea entro 60 gg., l'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Lavoratori - Simpatizzanti - Volontari

Art. 13. L'associazione può assumere **LAVORATORI** dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di **SIMPATIZZANTI (O SOSTENITORI)** tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione. Il numero degli iscritti all'associazione è illimitato.

Sono **VOLONTARI** gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro



mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Risorse economiche

Art. 14. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività nel rispetto della Normativa Applicabile mediante:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote associative supplementari o straordinarie;
- c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati, erogazioni liberali e oblazioni;
- d) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;
- g) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 15. E' esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale a fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione anche in caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 16. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo, qualora eletto
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora eletto

Tutte le cariche sociali sono elettive

Assemblea degli associati

Art. 17. L'Assemblea è organo sovrano ed è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo che si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

E' presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente.

L'Assemblea è convocata

- almeno una volta l'anno,
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 18. L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione può avvenire mediante comunicato per iscritto (lettera semplice), spedito via fax o e-mail a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, oppure può essere reso pubblico nella sede sociale o pubblicato nel sito Web dell'Associazione, in tutti i casi, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'Ordine del giorno dettagliato.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Art. 21. Per deliberare

- lo scioglimento dell'associazione
- la devoluzione del patrimonio
- le modifiche statuarie

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati;

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea:

- Discute e approva il bilancio;
- Approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge
- Definisce il programma generale annuale di attività
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di



controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 12;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo, organo esecutivo, composto da almeno 3 (tre) membri fino ad un massimo di 9 (nove) è nominato dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale

il voto del Presidente del Consiglio;

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente o in mancanza da un consigliere nominato a maggioranza.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; esso pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) elegge tra i propri componenti il Presidente;
- b) elegge tra i propri componenti il Vicepresidente;
- c) elegge il Tesoriere e il Segretario;
- d) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- e) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- f) predisporre e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- g) individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- h) predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- i) predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- j) conferisce procure generali e speciali;
- k) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- l) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- m) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- n) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- o) delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorchè fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della nomina. Se vengono a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente e Vicepresidente

Art. 25. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'associazione in ogni evenienza di fronte a terzi e in giudizio. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Ha l'uso della firma sociale.

Ha facoltà di promuovere istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione, nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente può rilasciare procure e delegare la firma e la rappresentanza a membri del Consiglio Direttivo, determinandone i poteri.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.



Il VicePresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.

Il Tesoriere

Art. 26. Al Tesoriere spetta il compito di:

- tenuta e aggiornamento del registro delle entrate e delle uscite;
- predisporre il Rendiconto consuntivo e della situazione patrimoniale;
- predisporre il Rendiconto preventivo sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo;
- operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari;
- la riscossione delle entrate a qualsiasi titolo;
- l'effettuazione dei pagamenti per le spese ordinarie e straordinarie;

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 27. Al segretario competono i seguenti compiti:

- La redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario dopo la loro ratifica e devono essere tenuti a disposizione dei soci che ne vogliano prendere visione;
- La cura dei libri sociali: libro degli Associati, libro dei verbali delle Assemblee degli Associati e del Consiglio Direttivo, Registro dei volontari
- La diffusione delle notizie e comunicazione interne e con l'esterno;
- L'aggiornamento dell'elenco dei soci

L'Organo di controllo

Art. 28. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei Conti

Art. 29. Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare:

- o un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro;
- o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro;
- o un Collegio dei Revisori dei Conti, i cui membri sono iscritti nell'apposito registro iscritta nell'apposito registro. Se nominato, il Collegio è composto di tre membri. L'assemblea dei soci provvede alla nomina del Presidente

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

I revisori vigilano sull'amministrazione dell'associazione e sulla regolare tenuta della contabilità.

I revisori si riuniscono almeno ogni tre mesi per il controllo della contabilità, della cassa e della banca. Al termine di ogni riunione, i revisori redigono apposito verbale da trascrivere sul Libro delle deliberazioni del Collegio dei Revisori. Il primo Consiglio dei Revisori dei Conti viene eventualmente nominato in occasione della prima assemblea degli associati. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Esercizio sociale e bilancio

Art. 30. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Entro 15 giorni prima dell'approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per essere consultato da ogni associato.

Dopo l'approvazione verrà depositato presso il RUNTS (entro il 30/06) insieme al verbale di approvazione.

Patrimonio

Art. 31. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 32. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.



Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri Sociali

Art. 33. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e Trasparenza

Art. 34. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio Sociale e informativa sociale

Art. 35. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti

Modifiche allo statuto – Scioglimento e devoluzione dei beni

Art. 36. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 21 dello statuto.

Art. 37. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei almeno tre quarti degli associati, come espresso nell'art. 21 dello statuto.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano non potranno essere divisi tra i soci, ma dopo l'esaurimento della liquidazione, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, saranno interamente devolute, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del registro Unico del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

Clausola Compromissoria

Art. 38. I soci si impegnano a non adire le vie giudiziarie per dirimere le loro eventuali controversie con l'associazione, ma di sottoporle all'insindacabile giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente dagli arbitri designati.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicare la propria volontà all'altra parte con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia indicando il nominativo del proprio arbitro. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra.

In mancanza di un accordo, provvederà il Presidente del Tribunale di Taranto.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

